



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEI
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V

Rif.to prot. entrata n. 274330 del 28.10.2021
Risposta a nota n. 58095 del 28.10.2021

Al Sindaco del Comune di Cernusco sul Naviglio
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

Alla Procura Regionale della Corte dei conti
presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lombardia
lombardia.procura@corteconticert.it

Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei conti
per la Regione Lombardia
lombardia.controllo@corteconticert.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale
dait.prot@pec.interno.it

Al Collegio dei Revisori dei conti
del Comune di Cernusco sul Naviglio
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Monitoraggio presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
(S.I. 2723/V da citare sempre nella risposta).

Con la nota n. 200247 del 06/07/2021 è stata trasmessa la relazione e l'elenco delle irregolarità e disfunzioni (punti da 1 a 5) concernenti la verifica indicata in oggetto, con l'invito a porre in essere i provvedimenti necessari alla regolarizzazione delle situazioni di rilievo e a darne conoscenza a questo Dipartimento.

Con la nota sopra distinta, il Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) ha fornito elementi di risposta in merito alle irregolarità riscontrate in occasione della verifica indicata in oggetto.

Dall'esame delle controdeduzioni pervenute, si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 3 e 5 dell'elenco rilievi, possono ritenersi definite.

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile ad idonei interventi correttivi già conclusi o concretamente avviati dall'Ente ispezionato, a condivisibili argomentazioni giustificative del suo operato, nonché a rassicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

- ✓ *Mancata adozione di determinazioni o altra comunicazione formale per l'accertamento contabile delle entrate non contabilizzate per cassa, in contrasto con le norme regolamentari interne. (rilievo n. 1)*

L'Ente ritiene parzialmente fondato il rilievo in oggetto, affermando di garantire particolare attenzione alla fase di accertamento. Inoltre esso segnala che tutte le entrate risultano regolarmente accertate anche se, alcune, non risultano precedute da specifici atti dirigenziali (invia in allegato le varie determinazioni per il periodo 2016-2020). Per quest'ultime, un motivo addotto per la mancata adozione di specifici provvedimenti formali di accertamento è la coincidenza, in un unico soggetto, della figura del dirigente del Settore economico finanziario e del Funzionario responsabile del tributo.

Al riguardo, si prende atto delle informazioni rese da parte del Comune, che tuttavia non si ritengono del tutto sufficienti per il superamento della criticità di cui si discorre, tenendo conto, in particolare, come tra l'altro evidenziato nella relazione ispettiva, di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di contabilità adottato da parte del Comune.

In ogni caso, si prende altresì atto della circostanza che il Comune, comunque, manifesta la volontà di superare la criticità formulata mediante "adeguate misure organizzative" al fine di assicurare "*l'integrale aderenza dei procedimenti gestionali alle previsioni regolamentari e di legge.*"

Pertanto, considerato quanto sopra, si raccomanda per il futuro all'Ente la puntuale applicazione delle procedure di che trattasi, ai fini di una corretta e completa gestione di una fase (quella dell'entrata) di particolare importanza per assicurare una congrua solidità finanziaria all'Amministrazione comunale.

- ✓ *Affidamento dei servizi di supporto per le segnalazioni qualificate ai sensi del decreto-legge n. 203 del 2005 con delibera di giunta comunale (n.289 del 17 ottobre 2013), in assenza di previa determina dirigenziale. (rilievo n. 2)*

Con riguardo al rilievo n. 2, questo Dipartimento prende atto di quanto evidenziato da parte dell'Ente, ma ritiene di non poter considerare lo stesso come superato.

Dalle informazioni rese, infatti, il Comune di Cernusco sul Naviglio ha confermato che con provvedimento di Giunta n. 289 del 2013, “...si è proceduto all’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento alla cooperativa ...” aggiudicataria del servizio di attività di supporto alla partecipazione all’accertamento tributario e contributivo. Provvedimento, quest’ultimo, che non appare di stretta competenza della Giunta comunale in base alla normativa di riferimento opportunamente indicata nella relazione ispettiva.

È pur vero che il Comune, nelle proprie controdeduzioni, evidenzia l’adozione di una determinazione dirigenziale, la n. 1091 del 30.10.2013, che, a ben vedere, attiene tuttavia alla fase dell’impegno di spesa assunto, evidentemente, in seguito all’approvazione dell’affidamento de quo, avvenuta con il sopra ricordato provvedimento di Giunta comunale n. 289/2013.

Stante quanto precisato, si ribadisce, pertanto, che il rilievo in esame non può ritenersi superato.

- ✓ *Contenuto livello di efficienza e di efficacia della gestione dei ruoli riguardanti le complessive entrate dell’Ente, in particolare, in termini di bassa riscossione effettiva delle relative somme da recuperare coattivamente, da un lato, e di un rilevante numero di atti annullamenti adottati, dall’altro. (rilievo n. 4)*

Per quanto attiene il rilievo n. 4, si prende atto delle informazioni trasmesse dall’Ente che, tuttavia, possono essere ritenute condivisibili solo in parte dallo scrivente Dipartimento.

Con riguardo, infatti, agli introiti della riscossione coattiva si ritiene, come argomentato in sede di monitoraggio e con particolare riferimento al tributo IMU-ICI, che sussistano evidenti margini di miglioramento nella riduzione della tempistica correlata alla lavorazione di solleciti, accertamenti e ruoli che rientra nelle prerogative del Comune monitorato.

S’invita, inoltre, l’Ente ad adottare opportune scelte organizzative, in base alla propria autonomia gestionale, anche al fine di ridurre il numero di atti annullati.

Tale ultimo obiettivo, si ritiene, anch’esso, direttamente gestibile dall’Ente, secondo la propria autonomia, e ciò, in particolare, nella fase di riscossione pre-coattiva, vale a dire, prima che si giunga alla fase d’iscrizione a ruolo della somma da recuperare più difficilmente controllabile dal medesimo Ente.

Stante le considerazioni sopra riportate, le argomentazioni addotte non si ritengono sufficienti ai fini del superamento del rilievo di cui si discorre.

Premesso quanto sopra, nel rimettere all'autonoma iniziativa e responsabilità del Comune l'adozione delle misure atte a definire le criticità emerse dalla verifica, si comunica di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti in indirizzo.

Si fa presente che, dalla mancata tempestiva regolarizzazione della gestione, potrebbero derivare ulteriori danni ascrivibili ai funzionari dell'Ente verificato, responsabili dell'omesso o ritardato intervento, tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta Procura regionale valuterà l'opportunità di far conoscere l'esito della vertenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato

